

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 08

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza .... straordinaria di ..... PRIMA ..... convocazione – seduta ..... PUBBLICA.....

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF - Approvazione del Regolamento Comunale e dell'aliquota.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco		x
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"		x
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
		Totali	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ileana IENCO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Lorella GAVINELLI, Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF - Approvazione del Regolamento Comunale e dell'aliquota.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato da ultimo dall'art.1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n.296, testualmente recita:  
"1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.  
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote.  
L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.  
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n.130 del 5 giugno 2002.  
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.  
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.""
- È pertanto attribuita dal 2007 al Consiglio Comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, previa approvazione di apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446
- L'art.54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23.3.1998, n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23.12.2000, n.388, testualmente recita:  
"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.  
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.""

- l'art.1 c. 169, L. 27.12.2006, n.296, così dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art.1, comma 11, del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni, nella legge 14.09.2011, n.148, il quale ha disposto, a decorrere dall'anno 2011 lo sblocco della sospensione di cui all'art.1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n.126, confermando la possibilità per i Comuni di intervenire sulle aliquote dell'addizionale Irpef sino allo 0,8%;

Dato atto che il medesimo Decreto sopra richiamato, modificato dall'art.13, comma 16 del D.L. 201/2011 convertito in legge n.214/2011, consente ai Comuni di stabilire le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF anche in modo differenziato esclusivamente in base agli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Verificate le complesse esigenze di Bilancio;

Visto l'art.27, comma 8°, della Legge n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Ritenuto di stabilire, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione dello 0,45%;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche);

Visti:

- il D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota prot. com. n.3307 del 17.07.2015;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Comunale per quanto disposto dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con particolare riguardo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 174/2012;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

#### D E L I B E R A

1. di istituire l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2015;
2. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo che si allega alla presente deliberazione affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere a decorrere dall'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef prevista dall'art.1 del D.Lgs. 360/1998, determinata nella misura dello 0,45%;
4. di dare atto che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 15.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Vicolungo, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione;
5. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanza, ai sensi dell'art.1, c. 3, del D.Lgs. n.360/98 e s.m.i., e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ART.49 D.L.gs n.267/2000  
Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento  
deliberativo in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa.

Vicolungo, li 3 1 LUG. 2015

**F.TO** Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Ileana IENCO)

---

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153,  
comma 5, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:  
*(F. Moretti)* **F.TO**

Attestazione di copertura finanziaria:  
*(F. Moretti)* \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:  
*(F. Barbieri)* \_\_\_\_\_

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:  
*(G. Sarino)* \_\_\_\_\_

Vicolungo, 3 1 LUG. 2015

**F** = favorevole  
**C** = contrario



**COMUNE DI VICOLUNGO**  
**Provincia di Novara**

**Regolamento Comunale**  
**per l'applicazione dell'Addizionale Comunale**  
**IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 31.07.2015**

## **INDICE:**

### **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 – Soggetto attivo

Art.3 – Soggetti passivi

Art.4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

Art.5 – Variazioni dell'aliquota

Art.6 – Esenzioni

Art.7 – Modalità di versamento

Art.8 – Funzionario Responsabile

Art.9 – Sanzioni e interessi

Art.10 – Efficacia

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

### **(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

#### **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27.07.2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18.08.2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF9, istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16.06.1998, n.191 – dall'art.1 del D.Lgs. 28.09.1998, n.360, come modificato dall'art.12 della Legge 13.05.1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23.12.1999, n.488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

#### **Art.2 – Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vicolungo, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e s.m.i.

#### **Art.3 – Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vicolungo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art.4 – Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 DPR 22.12.1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

#### **Art.5 – Variazioni dell'aliquota**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. A), Legge n.296 del 27.12.2006.

Per l'anno 2015 l'aliquota è fissata nella misura di 0,45% punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31.05.2002.

Per gli anni successivi la predetta aliquota si intende confermata anche per gli anni successivi salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

#### **Art.6 - Esenzioni**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 15.000,00.

#### **Art.7 – Modalità di versamento**

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n.360.

#### **Art.8 - Funzionario responsabile**

Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

#### **Art.9 – Sanzioni e interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

#### **Art.10 - Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 D.Lgs. 15.12.1997, n.446, con decorrenza il 1° gennaio 2015.

**F.TO** Il Vice Sindaco  
(Lorella Gavinelli)

**F.TO** Il Segretario Comunale  
(Ileana IENCO)

Pubblicazione n. 157.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... 04 AGO 2015 ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 04 AGO 2015

Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Ileana IENCO)  
**F.TO**

Copia conforme all'originale

Vicolungo, 04 AGO 2015.....

Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Ileana IENCO)  


La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Ileana IENCO)  
